




DIREZIONE CONTRIBUTZIONI

RIFORMA REGIME PREVIDENZIALE (DI 14/07/2004)

SCHEDE DI LAVORO



Programma

Premessa

- Iter di approvazione;
- scopi e principi ispiratori della riforma;
- entrata in vigore e decorrenza;

Contribuzioni

1) Il contributo soggettivo:

- le aliquote, il limite di reddito e il minimo dovuto;
- i neoiscritti: obbligo e facoltà di versamento;
- i pensionati attivi ed i pensionati di anzianità;

2) il contributo integrativo:

- il passaggio dal 2% al 4%;
- l'eliminazione del meccanismo dell'acconto;
- la determinazione della contribuzione integrativa;

3) le nuove scadenze contributive:

- il versamento dei contributi minimi;
- la comunicazione dei dati reddituali;
- il versamento delle eccedenze;

4) il sistema sanzionatorio:

- finalità dell'art.8 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale;
- l'art. 22 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza;
- determinazione dei "contributi dovuti" per il calcolo delle maggiorazioni per tardiva iscrizione;
- determinazione delle "eccedenze" per il calcolo delle maggiorazioni per il tardivo/omesso versamento;
- determinazione delle "eccedenze" per il calcolo delle maggiorazioni per la tardiva comunicazione dei dati reddituali;
- la comunicazione infedele ed il "contributo evaso";

- il "contributo soggettivo non dovuto";

5) la regolarizzazione spontanea:

- finalità dell'art.9 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale;
- il provvedimento applicabile alle inadempienze connesse agli obblighi scaduti dal 2002 in poi;
- determinazione dei "contributi dovuti" per il calcolo delle maggiorazioni per tardiva iscrizione;
- determinazione delle "eccedenze" per il calcolo delle maggiorazioni per il tardivo versamento;
- determinazione delle "eccedenze" per il calcolo delle maggiorazioni per la tardiva comunicazione dei dati reddituali;

6) effetti del mancato/parziale pagamento dei contributi dovuti;

7) continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali:

- i nuovi limiti dal 1° gennaio 2007;
- il calcolo degli interessi per la restituzione a seguito di annullamento.

Premessa

Iter di approvazione

28 novembre 2003

Delibera Assemblea dei Delegati
su testo proposto dal
Consiglio di Amministrazione.

Trasmissione della deliberazione al Ministero del
Lavoro ed al Ministero dell'Economia per la
relativa approvazione.

19 maggio 2004

Ratifica dell'Assemblea dei Delegati

14 luglio 2004

Approvazione con Decreto Interministeriale

5 agosto 2004

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Scopi e principi ispiratori della Riforma

Garantire la tutela delle pensioni future prevista dall'art. 38 della Costituzione attraverso la salvaguardia degli equilibri economico patrimoniali e finanziari di lungo periodo.

La Riforma:

conferma

il sistema di finanziamento c.d. a ripartizione,

introduce dal 01/01/2004

il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni,

mantiene fino al 31/12/2003

il sistema di calcolo reddituale nel rispetto del principio del pro rata

(di cui all'art.3, comma 12 della L.335/95),

determina per alcuni decenni la sussistenza del sistema misto.

Entrata in vigore e decorrenza

La riforma **entra in vigore** a seguito della approvazione ministeriale della stessa,

con effetto dal 1° gennaio 2004, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate.

A decorrere dal 1° gennaio 2004
**restano in vigore tutte le disposizioni
non espressamente modificate
ed integrate dalla riforma.**

Il Contributo Soggettivo

art. 1

Le aliquote, il limite di reddito e il minimo dovuto

Finalità del contributo soggettivo:
costituzione del montante contributivo
individuale per la determinazione delle
prestazioni.

Nel 2004
aliquota fissa 10%
del reddito netto professionale prodotto
fino al limite di € 140.000,00

Dal 2005
aliquota variabile dal 10% al 17%
(a scelta dell'iscritto)
del reddito netto professionale prodotto
fino al limite di € 140.000,00
rivalutato ISTAT annualmente

Minimo dovuto
nel 2004 € 2.085,00
dal 2005 € 2.085,00 rivalutato ISTAT
annualmente

I neoiscritti: obbligo e facoltà di versamento

Obbligo di versamento

dell'ammontare derivante dalla applicazione della aliquota prevista (10% nel 2004 e dal 10% al 17% dal 2005) al reddito netto professionale prodotto.

Facoltà di versamento

del contributo minimo (nel 2004 € 2.085,00) qualora l'ammontare di cui sopra (applicando il 10% nel 2004 ed il 17% dal 2005) fosse inferiore al contributo minimo.

Versamento in autoliquidazione contestualmente al versamento delle eccedenze.

E' abolito il beneficio del c.d. dimezzamento di cui all'art. 10, c.4, L.21/86.

Effetti:

nel 1° anno di iscrizione, se coincidente con il 1° anno di esercizio professionale, e nei 2 anni successivi, se il reddito è pari a zero, il contributo soggettivo obbligatorio è pari a zero. Le annualità valgono comunque ai fini della anzianità assicurativa e il montante contributivo è pari a zero.

I pensionati attivi ed i pensionati di anzianità

Obbligo di versamento
dell'ammontare derivante dalla applicazione
della aliquota prevista
(10% nel 2004 e dal 10% al 17% dal 2005)
al reddito netto professionale prodotto.

Non devono versare il contributo minimo.

Effetti:

i pensionati di anzianità che riprendano l'attività
dal 2° anno successivo a quello di cancellazione,
nel primo anno di esercizio non versano il
contributo soggettivo.

La annualità vale comunque
ai fini della anzianità assicurativa
ed il montante contributivo è pari a zero.

Il Contributo Integrativo

art. 2

Il passaggio dal 2% al 4%

Finalità del contributo integrativo:
contribuire a sostenere il sistema.

Dal 2005 al 2009
la maggiorazione da applicare ai corrispettivi
rientranti nel volume di affari IVA
è fissata nella misura del
4%.

Effetto:
la contribuzione dovuta è calcolata nella misura
del 4% dal 2006 al 2010

L'eliminazione del meccanismo dell'acconto

Dal 2004 viene eliminato il c.d. meccanismo dell'acconto previsto dall'art. 11 della L. 21/86.

Finalità:

evitare errori di calcolo del contributo integrativo da parte dei professionisti.

Il contributo minimo deve essere versato non più a titolo di acconto da decurtare dal contributo dovuto nell'anno successivo.

Esso, invece, fa parte integrante del contributo dovuto nello stesso anno di riferimento.

Per eliminare l'acconto è stato necessario non richiedere il versamento del minimo per un anno, il 2004 !

Dal 2005 il contributo integrativo è determinato come il soggettivo: applicazione della percentuale prevista al volume di affari IVA prodotto (per il soggettivo al reddito netto professionale) con obbligo di versamento di un minimo.

La determinazione della contribuzione integrativa

Nel 2004:

2% del volume di affari IVA meno il minimo dovuto in acconto nel 2003 (€ 609,00).

Nel 2005:

2% del volume di affari IVA meno il minimo dovuto nel 2005 (€ 641,00 = 2% per 15 volte il contributo minimo soggettivo 2005).

Dal 2006 (al 2010):

4% del volume di affari IVA meno il minimo dovuto nel 2006 (pari a il 4% per 15 volte il contributo minimo soggettivo).

I neoiscritti ed i pensionati attivi non sono tenuti al versamento del minimo integrativo.

Le nuove scadenze contributive art. 3

Il versamento dei contributi minimi

Contributo minimo soggettivo dovuto
Contributo minimo integrativo dovuto
Contributo di maternità dovuto

Versamento in due rate di pari importo
entro il 31 maggio ed entro il 31 ottobre
di ciascun anno

Modalità:

RID per gli aderenti al SAT PCM
M.av. per i non aderenti

La comunicazione dei dati reddituali

Dal 2004:

entro il **15 novembre** di ciascun anno indipendentemente dalla scadenza per la presentazione anche telematica della dichiarazione fiscale.

Modalità:

per gli aderenti al servizio SAT PCE
comunicazione telematica

per i non aderenti comunicazione cartacea
mediante mod.A da trasmettere con
raccomandata semplice.

Il versamento delle eccedenze

Eccedenza contributo soggettivo
Eccedenza contributo integrativo
Contributo soggettivo minimo
per i neoiscritti (facoltà)

Dal 2004:
entro il **15 dicembre** di ciascun anno
indipendentemente dalla scadenza per la
presentazione anche telematica della
dichiarazione fiscale.

Modalità:
per gli aderenti al servizio SAT PCE
addebito RID

per i non aderenti versamento in c/c postale
mediante i bollettini allegati al mod.A.

Il sistema sanzionatorio art. 8

Finalità dell'art.8 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale

Finalità:

a seguito della introduzione della variabilità della aliquota del contributo soggettivo, identificare la base di calcolo (contributi) per la determinazione delle maggiorazioni previste dall'art. 22 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza che introduce il sistema sanzionatorio per la regolarizzazione delle inadempienze scadute dal 29/11/2002 in poi.

L'art.22 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza

Applicabilità:

per la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi scaduti dal 29/11/2002 in poi.

Tardiva iscrizione:

10% minimi ed eccedenze dovute per l'intero periodo di ritardo
(esclusivamente ai fini interruttivi della tardività, comunicazione dei dati reddituali e/o versamento dei minimi e/o delle eccedenze hanno valore equipollente la domanda di iscrizione)

Tardiva comunicazione dei dati reddituali:

a) inviata entro il termine previsto per il versamento:

6% delle eccedenze dovute
con minimo € 50,00 e massimo € 250,00

b) inviata oltre il termine previsto per il versamento ed entro il termine della comunicazione dell'anno successivo:

10% delle eccedenze dovute
con minimo € 100,00 e massimo € 600,00

Omessa comunicazione
dei dati reddituali:

- a) inviata oltre il termine previsto per la comunicazione dell'anno successivo:
25% delle eccedenze dovute
con minimo € 200,00 e massimo € 2.000,00

Infedele comunicazione
dei dati reddituali:

- a) comunicazione di dati **inferiori**
rispetto a quelli dichiarati:
100% del contributo evaso
- b) comunicazione di dati **superiori**
rispetto a quelli dichiarati:
100% del contributo non dovuto (= conseguente
non rimborso del contributo non dovuto ma
trasformazione dello stesso in sanzione)

Tardivo versamento delle eccedenze:

6% delle eccedenze tardivamente versate +
interessi di mora al tasso legale pro tempore
vigente con minimo € 30,00

Contestualità di inadempienze relative al
versamento ed alla comunicazione dei dati
reddituali:

sommatoria delle relative maggiorazioni
(**gli interessi decorrono sempre dalla data di
scadenza del pagamento**)

Determinazione dei "contributi dovuti" per il calcolo della tardiva iscrizione

Individuazione della base di calcolo per l'applicazione delle maggiorazioni per tardiva iscrizione alla luce della variabilità dell'aliquota soggettiva.

La sanzione è applicata a:

Contributo soggettivo dovuto:

ammontare derivante dalla applicazione della aliquota minima (10%) al RNP o contributo minimo se tale ammontare è inferiore.

+ Contributo integrativo dovuto:

ammontare derivante dalla applicazione della aliquota fissa (2% fino al 2005 e 4% dal 2006) al VAI o contributo minimo se tale ammontare è inferiore

+ Contributo di maternità

Effetti:

1°: per i neoiscritti per il 1° anno e per i 2 anni successivi, se il RNP e il VAI sono pari a zero, la sanzione è dovuta solo sul contributo di maternità.

2°: in caso di versamento tardivo di una aliquota superiore al 10%, tale versamento non è sanzionato nelle annualità di tardiva iscrizione.

Determinazione delle "eccedenze" per il calcolo delle maggiorazioni per tardivo/omesso versamento

Omesso versamento:

applicare la sanzione a:

Eccedenza soggettiva: ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota minima (10%) al RNP meno il minimo dovuto

+ Eccedenza integrativa: ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota fissa (2% fino al 2005 e 4% dal 2006) al VAI meno il minimo dovuto

Tardivo versamento:

applicare la sanzione a:

Eccedenza soggettiva: ammontare tardivamente versato derivante dalla applicazione dell'aliquota variabile scelta dal professionista al RNP meno il minimo dovuto

+ Eccedenza integrativa: ammontare tardivamente versato derivante dalla applicazione dell'aliquota fissa (2% fino al 2005 e 4% dal 2006) al VAI meno il minimo dovuto

Determinazione delle "eccedenze" per il calcolo delle maggiorazioni per la tardiva comunicazione dei dati reddituali

Tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali:

con Versamento nei termini:

applicare la sanzione a:

Eccedenza soggettiva:

ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota variabile scelta dal professionista al RNP meno il minimo dovuto

+ Eccedenza integrativa:

ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota fissa (2% fino al 2005 e 4% dal 2006) al VAI meno il minimo dovuto

con Omesso versamento:

applicare la sanzione a:

Eccedenza soggettiva:

ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota minima (10%) al RNP meno il minimo dovuto

+ Eccedenza integrativa:

ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota fissa (2% fino al 2005 e 4% dal 2006) al VAI meno il minimo dovuto

con Tardivo versamento:

applicare la sanzione a:

Eccedenza soggettiva:

ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota variabile scelta dal professionista al RNP meno il minimo dovuto

+ Eccedenza integrativa:

ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota fissa (2% fino al 2005 e 4% dal 2006) al VAI meno il minimo dovuto

La comunicazione infedele e il "contributo evaso"

In caso di comunicazione infedele **inferiore** rispetto a quanto dichiarato:

contributo soggettivo evaso: ammontare derivante dalla applicazione della aliquota minima (10%) (in caso di omesso versamento) o dell'aliquota variabile già applicata (in caso di tardivo pagamento) al RNP non comunicato rispetto a quello dichiarato
+ contributo integrativo evaso: ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota fissa al VAI non comunicato rispetto a quello dichiarato.

In caso di comunicazione infedele **superiore** rispetto a quanto dichiarato:

contributo soggettivo non dovuto: ammontare derivante dalla applicazione della aliquota massima (17%) al RNP comunicato per la parte ulteriore rispetto a quella dichiarata

Il contributo soggettivo non dovuto.

In caso di coincidenza tra comunicazione e dichiarazione fiscale il contributo soggettivo non dovuto è pari alle somme versate in eccesso rispetto all'ammontare derivante dalla applicazione della aliquota massima (17%).

Eccezione:

il contributo soggettivo minimo versato facoltativamente dai neoiscritti qualora l'applicazione dell'aliquota massima al RNP determini un ammontare inferiore al minimo.

La regolarizzazione spontanea art. 9

Finalità dell'art.9 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale

Finalità:

a seguito della introduzione della variabilità della aliquota del contributo soggettivo, identificare la base di calcolo (contributi) per la determinazione delle maggiorazioni previste dal provvedimento di Regolarizzazione spontanea di cui all'allegato "D" al Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

Il provvedimento applicabile alle inadempienze connesse agli obblighi scaduti dal 2002 in poi.

Applicabilità:

per la regolarizzazione spontanea delle inadempienze connesse agli obblighi scaduti dal 2002 in poi.

Tardiva iscrizione

inadempienze	sanzioni sul contributo dovuto	minime
entro 1 mese	1/12 del 25%	€ 26,00
entro 1 anno	1/8 del 25%	€ 60,00
oltre 1 anno	1/4 del 25%	€ 120,00

Tardiva comunicazione dati reddituali

inadempienze	sanzioni su eccedenze dovute	minime e massime
entro 90 gg.	1/2 del 10%	€ 26,00/€ 60,00
oltre 90 gg. entro comunicazione anno successivo	1/6 del 50%	€ 60,00/€ 120,00
oltre comunicazione anno successivo	1/4 del 50%	€ 120,00/€ 200,00

Tardivo versamento eccedenze

inadempienze	maggiorazioni sulle eccedenze versate tardivamente	minime
entro 10 gg.	-	€ 26,00
oltre 10 gg. ed entro 1 mese	1/8 del 15% + interessi legali	€ 26,00
oltre 1 mese ed entro 1 anno	1/6 del 15% + interessi legali	€ 26,00
oltre 1 anno	1/4 del 15% + interessi legali	€ 26,00

Determinazione dei "contributi dovuti" per il calcolo della tardiva iscrizione

Individuazione della base di calcolo per l'applicazione delle maggiorazioni per tardiva iscrizione alla luce della variabilità dell'aliquota soggettiva.

La sanzione è applicata a:

Contributo soggettivo dovuto:

ammontare derivante dalla applicazione della aliquota minima (10%) al RNP o contributo minimo se tale ammontare è inferiore.

+ Contributo integrativo dovuto:

ammontare derivante dalla applicazione della aliquota fissa (2% fino al 2005 e 4% dal 2006) al VAI o contributo minimo se tale ammontare è inferiore

+ Contributo di maternità

Effetti:

1°: per i neoiscritti per il 1° anno e per i 2 anni successivi se il RNP e il VAI sono pari a zero la sanzione è dovuta solo sul contributo di maternità con un minimo previsto.

2°: in caso di versamento tardivo di una aliquota superiore al 10%, tale versamento non è sanzionato nelle annualità di tardiva iscrizione.

Determinazione delle "eccedenze" per il calcolo delle maggiorazioni per il tardivo versamento

Tardivo versamento:

applicare la sanzione a:

Eccedenza soggettiva: ammontare tardivamente versato derivante dalla applicazione dell'aliquota variabile scelta dal professionista al RNP meno il minimo dovuto

+ Eccedenza integrativa: ammontare tardivamente versato derivante dalla applicazione dell'aliquota fissa (2% fino al 2005 e 4% dal 2006) al VAI meno il minimo dovuto

Determinazione delle "eccedenze" per il calcolo delle maggiorazioni per la tardiva comunicazione dei dati reddituali

Tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali:

con Versamento nei termini:

applicare la sanzione a:

Eccedenza soggettiva:

ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota variabile scelta dal professionista al RNP meno il minimo dovuto

+ Eccedenza integrativa:

ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota fissa (2% fino al 2005 e 4% dal 2006) al VAI meno il minimo dovuto

con Tardivo versamento:

applicare la sanzione a:

Eccedenza soggettiva:

ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota variabile scelta dal professionista al RNP meno il minimo dovuto

+ Eccedenza integrativa:

ammontare derivante dalla applicazione dell'aliquota fissa (2% fino al 2005 e 4% dal 2006) al VAI meno il minimo dovuto

NB: non esiste la casistica "con Omesso versamento" trattandosi di regolarizzazione spontanea !

Anche la casistica della "infedele comunicazione" non è applicabile in quanto le rettifiche alle comunicazioni sono riconducibili alla tardiva comunicazione per la parte rettificata.

Effetti del mancato/parziale pagamento dei contributi dovuti

art. 10, c.11

L'importo della pensione annua, per le anzianità maturate dal 01/01/2004, è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo sulla base dei contributi dovuti e versati.

Effetti del mancato parziale pagamento:

1°

Il mancato o parziale versamento della contribuzione soggettiva dovuta e dei relativi accessori non consente la maturazione dell'anzianità contributiva e non dà luogo all'incremento del montante.

2°

Il mancato o parziale versamento della contribuzione integrativa e/o di maternità dovuta e dei relativi accessori non consente l'erogazione delle prestazioni previdenziali spettanti.

3°

Il mancato o parziale versamento della contribuzione soggettiva, integrativa e di maternità dovuta produce effetti di annullamento e/o sospensione dell'erogazione degli interventi assistenziali.

Continuità dell'esercizio professionale ai fini previdenziali art. 6

I nuovi limiti dal 1° gennaio 2007

Al fine di riconoscere l'esercizio professionale la media dei RNP e la media dei VAI nel quadriennio di riferimento devono essere superiori ai valori previsti.

RNP:

media > a 4 volte il minimo soggettivo 2007

VAI:

media > a 10 volte il minimo integrativo 2007

Le annualità ove RNP e VAI sono inferiori alle medie indicate sono annullate e non concorrono alla formazione della anzianità assicurativa e del montante contributivo.

Il calcolo degli interessi per la restituzione a seguito di annullamento

Per le annualità annullate per carenza di esercizio professionale viene restituita la sola contribuzione soggettiva maggiorata degli interessi al tasso legale pro tempore vigente calcolati dal 1° gennaio dell'anno successivo al relativo versamento.

L'art. 6 prevede i casi di inapplicabilità del criterio delle medie (primo triennio di esercizio, ultimo biennio precedente il pensionamento, periodi di inabilità, invalidità, maternità, ecc) e lascia al CdA la possibilità di valutare anche casi eccezionali.